

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 aprile 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 30 marzo 2021.

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP. (21A02051) ... Pag. 1

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 23 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «EuroPaT-MoS» relativo al bando «ERANET Concentrated Solar Power - CSP», Call 2019. (Decreto n. 522/2021). (21A01923) ... Pag. 3

DECRETO 1° marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «E! 113625 MAGNISENSE» relativo al bando «Eurostars C.o.D. 12», Call 2019. (Decreto n. 564/2021). (21A01922) ... Pag. 7

Ministero della cultura

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2021.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, site nel Comune di Vicenza. (21A01916) ... Pag. 11

Ministero della giustizia

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Lodi. (21A02052) ... Pag. 14



Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 573

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>.

21A01922

MINISTERO DELLA CULTURA

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2021.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale, site nel Comune di Vicenza.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera *s*), e sesto comma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare gli articoli 136, 138, 140 e 141;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;


Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

Visto il parere dell'ufficio legislativo del ministero prot. n. 23630 del 5 agosto 2016, con il quale la Commissione regionale autorizza, alla sottoscrizione degli atti provvedimentali deliberati in seduta, in rappresentanza della Commissione regionale medesima, il segretario regionale nella sua veste di presidente;

Visto il decreto del segretariato generale 24 aprile 2020, n. 225, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Renata Casarin l'incarico di funzione di livello non generale di segretario regionale per il Veneto;

Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 35902 del 4 dicembre 2019 con cui si invita la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza a procedere con la massima sollecitudine nella predisposizione di una dichiarazione di notevole interesse pubblico sulla base di una serie di esposti e segnalazioni pervenuti dall'Associazione Italia Nostra e dall'Associazione Comitato contro gli abusi edilizi;

Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 20027 del 7 luglio 2020 sulle segnalazioni ricevute e sulla richiesta di formale parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 12968 del 25 giugno 2020 concernente la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la tutela e valorizzazione paesaggistica di Monte Berico, della Riviera Berica e delle ville a sud di Vicenza;



Vista la nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 22538 del 28 luglio 2020 in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la tutela e valorizzazione paesaggistica di Monte Berico, della Riviera Berica e delle ville a sud di Vicenza;

Vista la nota prot. n. 17910 del 26 agosto 2020, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso alla Regione del Veneto la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice per i beni culturali ed il paesaggio», per acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 138, comma 3;

Acquisito il parere non favorevole della Regione del Veneto, di cui all'art. 138, comma 3, espresso con nota prot. n. 390413 del 24 settembre 2020;

Considerato che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha provveduto con nota prot. n. 20832 del 1° ottobre 2020 a dare avvio al procedimento trasmettendo la documentazione al Comune di Vicenza per la pubblicazione della stessa all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che la proposta è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune di Vicenza in data 5 ottobre 2020, per i successivi novanta giorni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, dell'avvenuta proposta è stata data notizia in data 15 ottobre 2020 nel Corriere della Sera, nel Corriere del Veneto e ne Il Giornale di Vicenza;

Viste le osservazioni presentate dai soggetti interessati in numero di 12 entro i termini di cui all'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerate le controdeduzioni al parere non favorevole della Regione del Veneto reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e alle osservazioni presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 138, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, come predisposte dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nello specifico «Allegato E - Osservazioni e controdeduzioni», che forma parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che, in esito all'esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, nel confermare la validità delle motivazioni e delle norme d'uso, ha ritenuto opportuno affinare il perimetro individuato ed integrare la disciplina d'uso relativamente a tutti quegli elementi emersi dall'analisi dei contributi acquisiti e ritenuti meritevoli di approfondimento, anche nell'ottica di una maggiore chiarezza espositiva ed una migliore definizione delle prescrizioni ad essi relativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 30 agosto 1956, emanato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Dichiarazione di notevole inte-

resse pubblico della zona alle pendici del Monte Berico, sita nell'ambito del Comune di Vicenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1956;


Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 giugno 1969, emanato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel Comune di Vicenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1969;

Considerato che una parte dell'area oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade nella *buffer zone* del Sito denominato «La città di Vicenza e le ville di Andrea Palladio», inserito nella lista del patrimonio UNESCO negli anni 1994/1996 (IT n. 712 *bis*);

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come individuata negli uniti elaborati grafici (Allegato *B*), è delimitata verso nord (proseguendo verso *est*) da Arco delle Scalette, via Borgo Berga fino al confine con il supermercato, via Giorgio Oliva fino a piazza Pontelandolfo, stradina bianca di perimetro del complesso ex Cotorossi, fino al ponte via Ettore Gallo, porzione della medesima rotatoria fino all'intersezione con il sentiero rettilineo che giunge alla strada di Casale in corrispondenza dell'attuale cabina elettrica, strada di Casale fino alla rotatoria che segue sulla porzione ovest, strada di Casale fino all'intersezione con viale Annecy, viale Annecy fino all'intersezione con viale Riviera Berica; verso sud viale Riviera Berica fino all'intersezione con Strada della Commenda, strada della Commenda verso ovest fino all'intersezione con SP19 viale X Giugno, fino al confine amministrativo del Comune di Vicenza e fino all'intersezione con il fosso sopra via Breganzola; verso ovest fino all'intersezione con via Sant'Agostino, via Sant'Agostino verso nord fino all'argine del fiume Retrone, argine est del fiume Retrone verso nord seguendo il perimetro disegnato sulla CTR fino a via Maganza, via Maganza fino a via Fusinato, via Fusinato fino all'Arco delle Scalette, e ricomprende le aree già soggette a tutela ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, quali la zona alle pendici del Monte Berico e quella di Campedello, rispettivamente in forza del decreto ministeriale 30 agosto 1956 e del decreto ministeriale 13 giugno 1969, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto che detta area, individuata negli uniti elaborati grafici (Allegato *B*), presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella proposta definitiva dell'area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale, in quanto:

«in questa porzione di territorio si è stratificato, per una serie di straordinari eventi e contingenze, un complesso di oggetti architettonici, perfettamente integrati nella morfologia naturale collinare e di relazioni socio-culturali che rappresentano il carattere identitario non solo vicentino ma precipuamente italiano che va dalla singolarità geomorfologica ad una frequentazione accertata già in epoca antica, lo dimostrano alcuni ritrovamenti sporadici databili dalla protostoria all'età medievale, all'architettura del Rinascimento, alle battaglie del Risorgimento. [...] La tipica conformazione del paesaggio agrario derivante dal modello fondiario delle ville venete è forse la caratteri-



stica generale più evidente di questo ambito. [...] Questo specifico ambito territoriale rappresenta un segmento storico-geografico con caratteristiche tali da renderlo percettivamente identitario per i cittadini di Vicenza, del Veneto e per gli italiani oltre che per l'intera umanità facendo parte integrante del sistema urbano di Vicenza e delle ville venete. Si rileva che l'ambito nel suo insieme si configura anche come un complesso testimoniale che lo rende chiaramente distinguibile dai territori limitrofi, completamente urbanizzati e industrializzati, dove l'espansione ha obliterato tutti i caratteri paesaggistici tradizionali di integrazione storica tra uomo e natura. Questo territorio ha, invece, conservato mirabilmente le caratteristiche di integrità architettonica e di interesse ambientale e naturalistico che lo contraddistinguono fin dall'antichità»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, assunta nella riunione del 2 marzo 2021, e trasmessa alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 1793 del 4 marzo 2021;

Considerato che l'area in argomento, delimitata come negli uniti elaborati grafici (Allegato B), presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella sessione di seduta del 2 marzo 2021:

«la rilevante valenza paesaggistica, storico-culturale, panoramica ed identitaria dell'ambito perimetrato discende dal preservato inserimento di complessi di villa tra i più famosi del Veneto, in un quadro paesaggistico e ambientale che è ancora sostanzialmente quello di riferimento storico. Trattasi di complesso unitario di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, che ricomprende significativi punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono ampie e caratteristiche visuali. Il notevole interesse pubblico di questa porzione di territorio, riconosciuto internazionalmente quale parte integrante del Sito UNESCO "La città di Vicenza e le ville di Andrea Palladio", risulta profondamente percepito anche dalle comunità del comprensorio berico-vicentino come bene da salvaguardare per il suo valore storico-paesaggistico e naturalistico e per il suo ruolo rappresentativo in senso identitario»;

Visto il verbale di seduta n. 8 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, trasmesso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 9391 del 22 marzo 2021, con il quale il Comitato, riunitosi in data 15 marzo 2021, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, si è espresso favorevolmente in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento ed al perfezionamento della relativa procedura;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i

suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, assunta nella riunione del 23 marzo 2021, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale», sita nel Comune di Vicenza, come individuata negli allegati elaborati grafici (Allegato B), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

che l'area denominata area del Monte Berico e della Riviera Berica Settentrionale, sita nel Comune di Vicenza, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata negli allegati elaborati grafici (Allegato B), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Nell'area predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la disciplina d'uso contenuta nell'«Allegato A - relazione e disciplina d'uso», parte integrante del presente provvedimento, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui all'art. 143 del medesimo decreto legislativo e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso di redazione o revisione del succitato piano.

Costituisce parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione:

- 1) Allegato A - relazione e disciplina d'uso;
- 2) Allegato B - perimetrazione;
- 3) Allegato C - documentazione cartografica e iconografica;
- 4) Allegato D - documentazione fotografica;
- 5) Allegato E - osservazioni e controdeduzioni.

La documentazione sopraelencata è consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Vicenza del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 marzo 2021

*Il Presidente
della Commissione
regionale*
CASARIN

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito web del segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto all'indirizzo <https://www.veneto.beniculturali.it>, nelle sezioni Amministrazione trasparente e paesaggio > Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico, e nel sito web della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'indirizzo <http://www.sbpap-vr.beniculturali.it>

21A01916

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Lodi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Lodi, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Lodi, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lodi;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Lodi;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02052

